



10960-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO CENTOFANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 146/2021
STEFANO APRILE		CC - 15/01/2021
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	R.G.N. 30068/2020
RAFFAELLO MAGI		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;  
~~lette/sentite le conclusioni del PG~~

Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Locatelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da (omissis) avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in materia di liberazione anticipata.

Va premesso che con l'ordinanza in ultimo menzionata il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dall' 11/12/18 al 10/06/19 e dall'11/06/19 al 10/12/19, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, sul rilievo che il suddetto, in tale periodo, in esecuzione degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., aveva posto in essere comportamenti di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore, come da querela sporta dalla convivente dello stesso in data 11/06/19 (che aveva riferito che ad ogni lite il compagno la aveva minacciata di morte, di bruciarla con l'acido, la aveva umiliata e insultata), con conseguente sospensione in via provvisoria della misura in data 13/06/19 e successiva revoca con ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 9/07/19.

Il Tribunale di sorveglianza, condividendo la scelta del primo Giudice di rigettare la richiesta di liberazione anticipata, a fronte dei rilievi difensivi facenti leva sul ridimensionamento dei fatti a seguito di indagini difensive tanto da essere oggetto di richiesta di archiviazione non opposta dalla persona offesa, sottolinea che: - «la richiesta di archiviazione [...] nulla prova in ordine ai fatti reato, in assenza di provvedimenti da parte del competente G.I.P.»; - «i fatti denunciati dalla convivente del (omissis) risultano gravi e la spiccata conflittualità in ambito familiare alla presenza dei figli risulta sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni difensive prodotte»; - «anche qualora i fatti denunciati dalla signora Crò non fossero ritenuti di rilevanza penale, il comportamento irrispettoso del (omissis) tale da instaurare un clima familiare diseducativo e violento alla presenza della figlia minore nel corso della detenzione agli arresti domiciliari» costituisce «indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, con conseguente rigetto del reclamo con riferimento ad entrambi i semestri in valutazione».

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (omissis) , deducendo violazione degli artt. 54 (per mero refuso risulta nell'intestazione indicato l'art. 47) ord. pen. e 572 cod. pen. e motivazione apparente e illogica in ordine alla valutazione di fatti non integranti la fattispecie prevista da quest'ultimo articolo.

Il difensore rileva che dalle indagini difensive sono emersi fatti senza dubbio ridimensionati rispetto a quelli oggetto di querela e tali da evidenziare una conflittualità reciproca tra i conviventi, ma non gli estremi del delitto di maltrattamenti familiari. Si duole



che il Tribunale di sorveglianza non abbia accertato le ragioni della richiesta di archiviazione e non abbia, altresì, approfondito, alla luce della remissione di querela da parte della presunta persona offesa, la questione della procedibilità dell'azione penale in considerazione del venir meno dell'aggravante inizialmente contestata, inerente alla presenza di soggetto di età minore. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato il comportamento tenuto da (omissis) durante il periodo cui si riferisce la richiesta di liberazione anticipata, in cui lo stesso si trovava agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come sintomatico dell'assenza di un'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione nello stesso periodo. E ciò nonostante la querela-denuncia della persona offesa fosse intervenuta agli inizi del secondo dei due semestri in esame.

Secondo l'orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che pongono l'accento sulla rilevanza del comportamento posto in essere dal detenuto durante uno dei due semestri in esame, ai fini dell'esclusione della positiva partecipazione del suddetto all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione, risultano scovre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dal summenzionato art. 54) e quindi insindacabili in questa sede, nella quale non può procedersi ad una rivisitazione degli elementi fattuali come quella invocata dal ricorrente. Il quale si limita a confutare dette argomentazioni in modo generico, insistendo sul mancato accertamento del reato di maltrattamenti in famiglia e delle ragioni della richiesta di archiviazione del P.m., e ripercorrendo in parte (aspecificamente) gli stessi rilievi con cui il Tribunale di sorveglianza già risulta essersi confrontato.



2. All'inammissibilità consegua, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di <sup>(omissis)</sup>  
(omissis) al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo  
determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni  
previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Francesco Centofanti

